

Come noto, l'art. 24, comma 2, della sopracitata "legge Fornero" ha stabilito che: *"a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a partire da tale data, la quota di pensione è calcolata secondo il sistema contributivo"*.

In buona sostanza, tale disposizione esplicava i suoi effetti anche nei confronti di coloro che, avendo maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia e di anzianità al 31 dicembre 2011 e la massima anzianità contributiva (corrispondente all'aliquota pensionistica dell'80%), restavano in servizio acquisendo titolo a un trattamento pensionistico calcolato in quota A + quota B + quota C.

La nuova norma preclude la possibilità di maturare, con il sistema contributivo, un trattamento superiore a quello che sarebbe stato corrisposto con il sistema retributivo.

Pertanto, l'importo complessivo della pensione a decorrere dall'1 gennaio 2015 non può eccedere la misura dell'80% del trattamento pensionistico calcolato secondo il sistema retributivo in vigore prima dell'1 gennaio 2012 (quota A + quota B) considerando, nell'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, anche quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa.

Il successivo comma 708, come riferito, prevede che il limite di cui sopra si applichi, dall'1 gennaio 2015, sia ai trattamenti pensionistici liquidati successivamente a tale data e sia a quelli definiti precedentemente: pertanto, le pensioni del personale militare, collocato in congedo nel periodo dal gennaio 2012 al 31 dicembre 2014, dovranno essere ricalcolate secondo il principio sancito dal comma 707 con effetto dalla rata spettante per il mese di gennaio 2015.

Il citato comma 708 conferma, inoltre, il termine di ventiquattro mesi per la liquidazione dei trattamenti di fine servizio per il personale cessato per anzianità, con esclusione dei casi di inabilità derivante o meno da causa di servizio e di decesso (art. 3, comma 5, decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140).

Con riguardo, infine, alla previsione di cui al comma 258, che abroga alcuni articoli del Codice dell'Ordinamento Militare (artt. 1076, 1077, 1082 e 1083) recanti norme in materia di promozioni e conferimento di qualifica in particolari condizioni (c.d. promozioni alla vigilia), si deve ritenere che restino ferme le correlate vigenti disposizioni in materia previdenziale.

3. Si fa riserva di eventuali ulteriori e più puntuali indicazioni non appena conclusi gli approfondimenti sugli effetti che la legge di stabilità può produrre sulle posizioni degli amministrati, anche alla luce delle istruzioni operative che dovrà diramare l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in ordine all'importo complessivo del trattamento pensionistico ai sensi del richiamato art. 1, comma 707, l. n. 190/2014 (cfr. messaggio INPS 12 gennaio 2015, n. 211).

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Maura PAOLOTTI